

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

- | | |
|------------------------------------|--|
| - Dott. Giuseppe Marziale | Presidente |
| - Dott.ssa Claudia Rossi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Saverio Ruperto | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un consumatore |
| - Dott.ssa Daniela Primicerio | Membro designato dal C.N.C.U. (Estensore) |

nella seduta del 16 marzo 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO e DIRITTO

Il 07/08/2009 il cliente ha presentato reclamo contestando l'addebito di due operazioni sulla propria carta prepagata, rispettivamente di € 95,00 ed € 190,00, registrate in data 03/05/2009, in favore di Trenitalia-Vendita Online, non avendo mai avuto rapporti commerciali con il suddetto vettore.

Il ricorrente ha precisato di non aver mai ceduto la carta a terzi e di non averne mai divulgato i codici.

Ha chiesto pertanto la restituzione della somma di € 285,00, pari all'ammontare complessivo delle suddette operazioni.

La Banca non ha fornito riscontro al reclamo. Il cliente ha quindi promosso ricorso all'ABF.

Con nota del 28 gennaio 2010 la Banca ha fornito, in riscontro al reclamo, le controdeduzioni comunicando di aver riaccreditato al cliente le somme contestate nonché di aver rimborsato il contributo per le spese di procedura; allegando una dichiarazione, datata 26/01/2010, con la quale il ricorrente dichiara di non aver altro a pretendere in relazione ai fatti menzionati nel ricorso.

Ricorrono pertanto i presupposti perché sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo ormai venuta meno ogni ragione di contesa tra le parti.

P.M.Q.

Il Collegio dichiara cessata la materia del contendere.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE